

meno, corpose, ambientate in modo molto verosimile nella società del loro tempo.

Peccato che manchi al libro anche un'analisi dello scambio di « biglietti d'amore » tra Sulpicia e Cerinto. A parte la simpatia che destano nel lettore i due giovani amanti, è umano che a studiosi del diritto romano possa interessare il problema, peraltro privo di ogni importanza, se Sulpicia, che in un punto si dichiara « *Servi filia* » (el. 10, vv. 3-4: *Sit tibi cura togae potior pressumque quasillo / scortum quam Servi filia Sulpicia*), se Sulpicia fosse dunque davvero la figlia del grande Servio Sulpicio Rufo.

Sarà pura supposizione, ma è una supposizione che alletta.

7. LE DONNE SACCENTI.

1. La bella edizione recentemente curata da A. Daviault dei pochi frammenti pervenutici, tutti attraverso riferimenti di terzi, della commedia « togata » romana mi ha indotto ad un paio di riflessioni minime, che passo ad esporre¹.

2. La prima riflessione riguarda i motivi dell'introduzione e, nel contempo, i motivi del successo piuttosto limitato che il nuovo genere letterario riscosse a Roma. A prescindere da questioni troppo sottili di date, è chiaro che si volle tentare, nella Roma « nazionalista » del III-II secolo avanti Cristo, una trasposizione in chiave di realtà romana della celebratissima commedia greca. Non sembrò consono alla dignità romana che sulle scene di Roma si offrisse al pubblico la commedia palliata, importata dalla Grecia e solo approssimativamente adattabile agli ambienti reali della *respublica Romanorum*. Tuttavia è incontrovertibile che la commedia togata non « incontrò » gran che presso il pubblico dell'urbe, né lasciò molta traccia presso i posteri, a cominciare da quelli del primo secolo avanti Cristo. E non si dica che alla togata mancò la fortuna di essere coltivata da un Plauto o da un Terenzio. Si dica piuttosto che un Plauto o un Terenzio si astennero dal coltivarla proprio perché il pubblico, tutto sommato, la gradiva poco.

* In *Atti Acc. Pontaniana* 31 (1982) 35 ss.

¹ Per tutti: A. DAVIAULT, « *Comoedia togata* ». *Fragments* (1981) con bibliografia. V. anche V. USSANI, *Per la storia del teatro latino*. III: *Ancora su Varrone e le « togatae »*, in *St. Paratore* 1 (1981) 337 ss. Inoltre: A. GUARINO, *Tagliacarte*, in *Labeo* 27 (1981) 435 ss. V. anche: SAMTER, *War Gaius der männlicher Pseudonym einer Frau?*, in *Deutsch. Jur. Z.* 13 (1908) 1386 s.

Le ragioni di questo scarso interesse degli spettatori romani verso i « *domestica facta* » e della decisa preferenza da parte loro dei « *vestigia Graeca* » (cito espressioni ben note di Orazio, *Ars poetica* 286-287), penso siano da ricercare in parte nel disagio di veder apertamente ridicolizzati cittadini e avvenimenti ben precisi del mondo romano, in parte nel desiderio di una « evasione » dalla monotonia del quotidiano che fosse la piú ampia possibile. È vero che la rappresentazione scenica permetteva, purché non si facessero nomi, licenze che in altri luoghi e momenti sarebbero state irremissibilmente attratte nella fattispecie del delitto di *iniuria*, ma è altresí vero che i notabili romani (si pensi al comportamento dei Metelli nei riguardi del poeta Nevio) non tolleravano nei fatti di essere trattati con scarso riguardo, ed è vero inoltre che al clima di patriottismo suscitato dalle guerre puniche e da tutta la politica di conquista del Mediterraneo avviata da Roma era ben poco confacente la possibilità di una satira aperta. In questa situazione la *comoedia togata* veniva ad essere automaticamente sottoposta a limitazioni, che, se non osservate, avrebbero comportato il pericolo di conseguenze spiacevoli (non fosse altro la chiusura dei teatri da parte degli edili) e, se invece osservate, avrebbero implicato la noia inevitabilmente connessa a certe serie note di costume.

Anche per essere personalmente passato, qualche millennio appresso, attraverso tempi non meno fieri ed eroici (almeno a parole) di quelli della guerra annibalica, io mi sento in grado di capire pienamente il tedio che doveva invadere i Romani di fronte alle commedie « purgate » che loro offrivano (chi sa se in qualche modo sovvenzionati anch'essi dal regime?) Titinio, Afranio, Atta e compagni. Ed è anche per ciò che mi sento di intuire lo smisurato desiderio che i Romani dovevano provare, tra una tirata patriottica e l'altra, di andare ad assistere ad una buona « pochade » priva di complessi gettata giú, su modelli dichiaratamente greci, da Plauto o da Terenzio.

Già l'etichetta greca della *palliata* rendeva facili quelle salaci allusioni ai molteplici vizi del mondo romano, che lo stampo romano della *togata* rendeva invece piuttosto perigliose; ma poi, a parte ciò, non va dimenticato che la letteratura, il teatro, il cinema di evasione difficilmente cambiano i connotati originari da cui è dipeso il loro successo. Così, ad esempio, il moderno genere « poliziesco » è tipicamente inserito nel mondo anglosassone, e tutti i Maigret di questo mondo non sono riusciti ancora a svellerlo da quegli ambienti. E così pure il moderno genere « western » è tanto radicato tra quelle pianure e montagne d'America « dove le pistole dettano legge », che quando si è in-

ventato in Italia, in chiave di buona ironia, il così detto « spaghetti-western » non si è pensato nemmeno un momento (dopo qualche infelice tentativo iniziale) a trasferirlo, che so io, in Maremma.

3. Veniamo ora a Titinio, e in particolare alla sua *togata* (di cui restano solo due frammenti) intitolata « *Iurisperita* ». Il Daviault traduce il titolo in « la giurisconsulte » ed attribuisce all'abolizione della *lex Oppia sumptuaria* del 215 a. C., abolizione operata dalla *lex Valeria Fundania* del 195, il dilagare delle donne « au domaine de la jurisprudence et des procès ». Devo peraltro contestare queste tesi.

Per quanto attiene alla *lex Oppia* ed al rilievo assunto dalle donne romane a séguito della sua abrogazione, capisco poco o punto su che cosa il Daviault basi la sua affermazione. Non vi è dubbio, stando almeno al racconto di Livio (34.1-8), che le donne si agitarono molto, moltissimo affinché fosse tolta di mezzo l'odiatissima legge. Ma con ciò? Esse si addensarono nelle piazze, forse recalcitrarono anche nell'intimità domestica, e riscosero perciò il sarcasmo e l'invettiva dell'implacabile Catone. Nell'imminenza del voto, esse si assieparono in massa compatta davanti alle case dei Bruti, i due tribuni che si opponevano alla proposta dei colleghi, « *nec ante abstiterunt, quam remissa intercessio ab tribunis est* » (Liv. 34.8); ma quando « *nulla dubitatio fuit quin omnes tribus legem abrogarent* », tornarono al loro ruolo di cittadine di minor diritto e, al più, si dettero a frequentare con più assiduità i Baccanali. Nessuna traccia della pretesa maggiore attività delle donne in materia di *iurisprudencia* e di processo.

Per quanto poi attiene alla traduzione di « *iurisperita* » con « giureconsulte », mi si consenta di ricordare che il « *iurisperitus (-a)* » non era il « *iurisconsultus* » e che giureconsulto e giureperito non erano sinonimi dell'avvocato in processo, pur se talvolta esercitavano anche questa ben distinta attività.

Se Roma repubblicana avesse conosciuto qualche donna tanto rinomata per la sua scienza giuridica, da essere addirittura « *consulta* », cioè richiesta di *responsa* dal pubblico, è pensabile che la grossa notizia sarebbe giunta sino a noi. Ma di *iurisconsultae* la storia di Roma non serba traccia alcuna, e nemmeno di avvocatessa in giudizi criminali. Vi è stato un autore tedesco, il Samter, che, sia pure a torto, ha sostenuto che il giurista Gaio fosse una donna, la quale per poter esercitare la professione di giurista fu costretta ad assumere il nome di un uomo (forse, dico io, di suo marito, se è vero che « *ubi tu Gaius et ego Gaia* »). Solo di una avvocatessa in civile ci è giunta notizia attraverso i secoli, la famigerata Carfania: la quale però, per il suo modo sfrontato e pe-

tulante di rivolgersi a Suo Onore, indusse il pretore romano a vietare nel suo editto alle donne di presentarsi *in iure* per *postulare pro aliis* (cfr. Ulp. 6 ed., D. 3.1.1: *invrecunde postulans et magistratum inquietans causam dedit edicto*).

La *iurisperita* di Titinio è, insomma, mi par di capire, tutt'al più un'esperta di diritto, o meglio una sedicente tale. È una variante della « donna saccente », mille volte sbeffeggiata sulle scene come pretenziosa o « preziosa » ridicola. E chi sa che il « maschilista » Titinio, amante come era dei « jeux de mots », non abbia giocato col suo personaggio sul doppio senso di « *ius* », vocabolo che significa diritto, ma significa anche brodo (vada in cucina, tra i suoi fornelli, la fastidiosa *iurisperita*).

8. IL LUSO DELLE DONNE.

1. È un dato di fatto che Livio, nel parlare della *lex Oppia sumptuaria* del 215 a.C. (cosa che egli fa in relazione all'anno 195 ed alle accese discussioni che precedettero il varo della *lex Valeria Fundania*, mediante la quale il plebiscito Oppio fu abrogato), dice (34.1.3) che la legge Oppia appunto aveva stabilito « *ne qua mulier plus semiunciam auri haberet neu vestimento versicolori uteretur neu iuncto vehiculo in urbe oppidove aut propius inde mille passus nisi sacrorum publicorum causa veheretur* »¹.

Vien naturale, ciò posto, che il divieto dell'oro sia tradotto come proibizione per le donne di « avere in proprietà » o di « possedere » più di mezza oncia di oro: cosa che, per esempio, ha fatto da ultimo G. Clemente. E bisogna aggiungere, per debito di obiettività, che anche qualche altro successivo passaggio di Livio (sopra tutto là dove il tribuno L. Valerio esclama, difendendo la sua proposta, che ormai i tempi di Roma non sono più quelli calamitosi del 215, in cui la miseria della città dopo la sconfitta di Canne rendeva necessario devolvere ad uso pubblico le « *privatorum pecuniae* »: 34.6.16) conforta in qualche modo questa prima traduzione.

* In *Atti Acc. Pontaniana* 31 (1982) 38 ss.

¹ Per tutti: E. SAVIO, *Intorno alle leggi suntuarie romane*, in *Aevum* 14 (1940) 174 ss., con bibliografia; G. ROTONDI, « *Leges publicae populi Romani* » (rist. 1962) 25; J. BLEICKEN, « *Lex publica* ». *Gesetz und Recht in der römischen Republik* (1975) 169 ss.; G. CLEMENTE, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.*, in *Società romana e produzione schiavistica* 3 (1981) 1 ss., con altra bibliografia.